



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario (relatore)
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 20 aprile 2023, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2021 del Comune di **Lecce nei Marsi (AQ)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato con deliberazioni del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008) e delle Sezioni riunite in sede deliberante del 16 marzo 2023, n. 1/DEL/2023;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli

Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 27 giugno 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le *“Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2021, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”*;

vista la deliberazione del 25 gennaio 2023, n. 13/2023/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il programma di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1, come integrato dal decreto 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto del 1° marzo 2023, n. 3;

vista l'ordinanza del 19 aprile 2023, n. 21/2023, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Andrea DI RENZO;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il rendiconto 2021 del Comune di Lecce nei Marsi (1678 abitanti). Il questionario è stato acquisito mediante il sistema applicativo LimeFit in data 9 dicembre 2022, protocollo n. 4954, mentre la relazione è stata acquisita tramite il sistema applicativo Con.Te in data 21 novembre 2022, protocollo n. 4549.

Al riguardo l'Organo di revisione nelle proprie relazioni ha affermato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1 Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di porre in essere idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. L'Organo di revisione ha verificato che il Comune ha trasmesso, entro i termini di legge, alla Ragioneria dello Stato le certificazioni sulle perdite di gettito anni 2020 e 2021 connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19. precisando che *"l'Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le risorse derivanti dagli specifici ristori"*.

3. Inoltre il Comune, in occasione di specifico monitoraggio della Sezione (cfr. delib. n. 19/2023/VSG) ha comunicato di essere soggetto attuatore di 5 progetti PNRR, tutti relativi alla Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, per un finanziamento complessivo previsto di euro 186.348, di cui uno, di euro 47.427, relativo alla Misura 1.2 e alla *"abilitazioni al cloud per le P.A. locali"*; uno, di euro 79.922, relativo alla Misura 1.4.1 e alla *"estensione del cittadino nei servizi pubblici - sito internet"*; uno, di euro 21.852, relativo alla Misura 1.4.3 e alla *"dotazione della piattaforma Pagopa"*; uno, di euro 14.000, relativo alla Misura 1.4.4 e alla *"estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale Spid - Cie"*; uno, di euro 23.147, relativo alla Misura 1.4.5 e alla *"piattaforma notifiche digitali"*.

4. Ciò premesso, l'istruttoria si è concentrata sui profili di seguito evidenziati.

4.1 Gestione della liquidità

Il fondo di cassa di fine esercizio è pari ad euro 277.400,06, interamente vincolati, in aumento rispetto al biennio precedente (euro 111.715,25 ed euro 124.975,16 nel 2020).

L'Ente, a differenza dell'anno precedente, non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Tabella 1 - Gestione di cassa

	2021
FONDO CASSA INIZIALE (A)	124.975,16
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	713.839,61
TITOLO II - Trasferimenti correnti	470.359,45
TITOLO III - Entrate extratributarie	1.048.544,99
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	629.443,62
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO VI - Accensione prestiti	0,00
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.036.211,72
TOTALE ENTRATE (B)	4.898.399,39
TITOLO I - Spese correnti	2.064.715,09
TITOLO II - Spese in conto capitale	615.778,13
TITOLO III - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
TITOLO IV - Rimborso prestiti	51.456,79
TITOLO V - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO VII - Spese per conto terzi e partite di giro	2.014.024,48
TOTALE SPESE (C)	4.745.974,49
FONDO CASSA FINALE (D= A+B-C)	277.400,06
<i>di cui vincolati</i>	277.400,06

Fonte: dati BDAP

4.2 Risultato di amministrazione ed evoluzione del FCDE

La tabella che segue indica i dati contabili per l'esercizio in esame.

Tabella 2 - Risultato di amministrazione

	euro
Fondo di cassa al 1° gennaio	124.975,16
Riscossioni	4.898.399,39
Pagamenti	4.745.974,49
Saldo di cassa al 31 dicembre	277.400,06
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	277.400,06
Residui attivi	3.805.708,53
di cui derivanti da accertamenti da tributi effettuati sulla base della stima del Dipartimento delle finanze	0,00
Residui passivi	1.928.959,30
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	78.258,77
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	1.209.993,73

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	865.896,79

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	728.816,74
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	436.399,32
Fondo perdite società partecipate	20.000,00
Fondo contenzioso	25.627,00
Altri accantonamenti	66.636,35
Totale parte accantonata	1.277.479,41
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	3.034,57
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata	3.034,57
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti	30.800,00
Totale parte disponibile	-445.417,19

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Il Fondo pluriennale vincolato è pari ad euro 1.288.252,50, di cui euro 78.258,77 di parte corrente ed euro 1.209.993,73 di parte capitale.

Secondo il principio contabile di cui al par. 5.4 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011: *“Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Nel caso di entrate del titolo quinto destinate al finanziamento di spese imputate al titolo terzo, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria è istituito il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie. (...) l'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.”*

Il risultato di amministrazione è di euro 865.896,79; sono accantonati nel Fondo crediti di dubbia esigibilità euro 728.816,74, nel FAL euro 436.399,32, nel Fondo perdite società partecipate euro 20.000,00 e nel Fondo contenzioso euro 25.627,00, mentre nella voce *Altri accantonamenti* risultano euro 66.636,35 e nella parte destinata agli investimenti euro 30.800,00, che determinano una parte disponibile negativa pari ad euro 445.417,19, in aumento rispetto all'esercizio 2020 (euro meno 379.205,46).

Il Comune ha ottenuto, nel corso degli esercizi 2013 e 2014, tre anticipazioni di liquidità ai sensi del d.l. n. 35 del 2013, per un totale di euro 296.252,44 (euro 241.993,67 ancora da restituire al 31 dicembre 2021), di cui due nel 2013, per un totale di euro 156.252,44 (con importo da restituire al 31 dicembre 2021 di euro 128.214,54) e una, nel 2014, di euro 140.000 (con un importo da restituire al 31 dicembre 2021 di euro 113.779,13).

Inoltre, l'Ente ha acquisito una anticipazione di liquidità ai sensi del d.m. 7 agosto 2015 del Ministro dell'economia e delle finanze, pari a euro 186.512,91, a fine esercizio 2021 interamente da restituire.

Secondo il principio contabile espresso al par. 3.20-*bis* dell'allegato n. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011, nel testo in vigore per gli esercizi in esame: *“per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, gli enti locali applicano l'art. 39-ter del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8”*.

L'art. 39-ter, c. 1, del d.l. n. 162 del 2019 prevede che: *“Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019”*

L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto in esame, ha affermato che *“L'Ente qualora si sia avvalso in passato della facoltà di sovrapporre il FAL al FCDE, ha correttamente applicato quanto previsto dal disposto dall'art. 39-ter del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162. L'Ente nel risultato di amministrazione ha correttamente accantonato la quota liberata di FAL pari alla quota rimborsata nel corso dell'esercizio 2021 come previsto dalla FAQ 47/2021 di Arconet”*.

Il FCDE rispetto al totale dei residui è pari al 19,51 per cento; al netto dei residui dei Titoli 2,4,9, il valore è del 30,86 per cento.

La Sezione delle autonomie con deliberazione del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, ha chiarito la natura del FCDE definendolo: *“un fondo rischi finalizzato a tutelare l'Ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili”*, evidenziando, altresì, che

un'adeguata quantificazione del FCDE è fondamentale per preservare l'Ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

L'ammontare del FCDE deve essere *“determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.”* (Cfr. par. 3.3 principio contabile all. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011).

L'Organo di revisione nella propria relazione afferma che l'Ente per la quantificazione del fondo non si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 107-bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, secondo il quale: *“A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021”*.

Come evidenziato dalla deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR: *“ai fini del calcolo dell'FCDE a rendiconto, ferma restando la neutralizzazione degli effetti del 2020, conseguente all'applicazione, per il 2020, della stessa misura del rapporto “accertamenti riscossione 2019” (art. 107-bis, d.l. n. 18/2020), bisogna considerare che la base di calcolo degli accertamenti delle entrate dei titoli 1 e 3, in particolare per queste ultime, ridotta per effetto dei soprarichiamati provvedimenti di esenzione, porterà ad una minore consistenza del FCDE a rendiconto, che avrà impatto sul relativo risultato di esercizio. Bisogna però considerare che si tratta di un effetto strettamente legato alla competenza 2020. Per questo motivo, l'eventuale maggiore disponibilità di avanzo libero andrebbe, prudenzialmente, esclusa almeno in parte, da utilizzi dovendosi tenere conto che la ripresa delle attività di accertamento e riscossione, anche sulle poste sospese, comporterà, con molta probabilità, una crescita del valore dell'FCDE ed un correlato incremento delle quote di accantonamento nel risultato di amministrazione”*.

Per l'esercizio in esame risultano accantonati al Fondo contenzioso euro 25.627,00. L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto, evidenzia come l'accantonamento sia stato determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

Il par. 5.2 lettera h) All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 prevede che: *“Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad*

accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. (...) In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. (...) L'Organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti."

Infine, risultano contabilizzati euro 20.000,00 nel Fondo perdite aziende e società partecipate ed euro 66.636,35 nella voce *Altri accantonamenti*, di cui euro 5.945,20 come Fondo indennità di fine mandato ed il resto come Fondo garanzia debiti commerciali.

4.3 Verifica degli equilibri.

In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820, della legge n. 145 del 2018, prevede che: *"a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*.

Detti enti, ai sensi dell'art. 1, comma 821, della citata legge n. 145, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri relativo al rendiconto della gestione, previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011.

L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto, come espressamente previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 12 agosto 2016, n. 164, secondo il quale: *"I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10"*. Ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale

sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno chiarito che: "Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l'altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012). I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d. lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi e quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento" (20/SSRRCO/QMIG/2019).

Il decreto ministeriale 1° agosto 2019 ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: W1 Risultato di competenza; W2 Equilibrio di bilancio; W3 Equilibrio complessivo.

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

Tabella 3 - Verifica equilibri

	2021		TOTALE
	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	(W= O+Z)
Avanzo di competenza W1 (O1 + Z1)	761.082,94	-77.844,55	683.238,39
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	72.422,40	0,00	72.422,40
Risorse vincolate nel bilancio	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	688.660,54	-77.844,55	610.815,99
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	133.280,01	0,00	133.280,01
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	555.380,53	-77.844,55	477.535,98

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

I tre indici in esame presentano valori positivi; il risultato di competenza (W1) è pari ad euro 683.238,39, l'equilibrio di bilancio è pari a euro 610.815,99, mentre l'equilibrio complessivo (W3) è pari a euro 477.535,98.

4.4 Indice di tempestività dei pagamenti

Il d.p.c.m. 22 settembre 2014 avente ad oggetto: *“Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”* (pubblicato nella Gazz.Uff. 14 novembre 2014, n. 265), all'art. 9 definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti, precisando, al comma 1, che: *“Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti»”,* e al comma 3, che: *“L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento”*.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti inserito nella BDAP è pari a 9.500,00, mentre il valore riportato nella relazione dell'Organo di revisione è pari a 94,89. L'indicatore annuale non è stato pubblicato sul sito istituzionale.

L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto, ha affermato che: *“L'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel”*.

L'art. 1, comma 867, legge 30 dicembre 2018, n. 145 dispone che: *“a decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. (...) Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard ordinativo informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato”*; l'Ente ha comunicato che l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31 dicembre 2020 era pari ad euro 339.403,58.

L'Organo di revisione nella propria relazione ha affermato di aver verificato che *“l'Ente ha correttamente accantonato nel risultato di amministrazione lo stanziamento del fondo di garanzia debiti commerciali”*.

Questa Sezione rinnova l'invito ad attivare ogni misura utile al fine del rispetto dei termini di legge per i pagamenti, in adesione agli indirizzi eurounitari contenuti nella direttiva

2011/7/UE, alla esaustiva ed esatta compilazione della documentazione contabile e al corretto inserimento delle informazioni nelle banche dati.

4.5 La gestione dei residui

Giova preliminarmente ricordare come l'art. 228, comma 3, del Tuel, preveda che: *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.

Il d.lgs. n. 118 del 2011, infatti, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, conferma la necessità dell'operazione annuale di riaccertamento dei residui e, all'art. 3, comma 4, richiamato dall'art. 228, comma 3, del Tuel, precisa che: *“possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate, esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili...Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*.

Appare evidente la connessione fra la corretta operazione di riaccertamento dei residui, in particolare attivi, e la prevenzione di rischi per gli equilibri di bilancio. I residui attivi, unitamente alla cassa, costituiscono, infatti, la componente positiva del risultato d'amministrazione al 31 dicembre di ogni anno (art. 186 Tuel) che, se positivo, può essere utilizzato, nel bilancio dell'esercizio successivo per dare copertura a spese predeterminate (art. 187 Tuel), nonché per ripianare eventuali, precedenti, disavanzi di amministrazione o di gestione (art. 193 Tuel).

Nel caso in cui l'avanzo d'amministrazione sia composto da residui attivi non esistenti o di incerto realizzo, non adeguatamente garantiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, la copertura per le spese sarebbe solo fittizia, costituendo il presupposto per l'emersione successiva di tensioni o insufficienze di cassa.

Le tabelle che seguono indicano le movimentazioni delle partite contabili che hanno interessato i residui.

Tabella 4 - Gestione residui attivi

	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	Titolo VII	Titolo IX	Totale
RESIDUI INIZIALI	966.208	66.082	525.984	617.846	44.937	0	0	62.539	2.283.597
RISCOSSIONI C/R	111.525	46.465	119.350	318.291	0	0	0	1.984	597.614
RESIDUI DI COMPETENZA	585.539	54.794	557.354	1.011.736	0	0	0	10.800	2.220.224

RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-99.036	-12.861	11.398	0	0	0	0	0	-100.499
TOTALE RESIDUI	1.341.187	61.549	975.387	1.311.292	44.937	0	0	71.356	3.805.709
% RISCOSSIONE RESIDUI	11,54	70,31	22,69	51,52	0,00	0,00	0,00	3,17	26,17
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	49,29	11,45	37,49	76,48	0,00	0,00	0,00	0,53	34,05

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Tabella 5 - Gestione residui passivi

	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VII	Totale
RESIDUI INIZIALI	888.394	609.657	800	0	0	17.673	1.516.524
PAGAMENTI C/R	350.473	342.506	0	0	0	5.200	698.178
RESIDUI DI COMPETENZA	977.519	102.517	0	0	0	36.204	1.116.241
RESIDUI ELIMINATI/MAGGIORI ENTRATE	-5.626	0	0	0	0	0	-5.626
TOTALE RESIDUI	1.509.815	369.668	800	0	0	48.676	1.928.959
% PAGAMENTI RESIDUI	39,45	56,18	0,00	0,00	0,00	29,42	46,04
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	36,32	27,28	0,00	0,00	0,00	1,77	21,62

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Sia i residui attivi che quelli passivi aumentano rispetto all'esercizio precedente, passando, rispettivamente, da euro 2.283.597 ad euro 3.805.709, e da euro 1.516.524 ad euro 1.928.959.

L'aumento dei residui attivi è dovuto alla forte crescita delle voci relative alle entrate correnti, alle entrate extratributarie ed alle entrate in conto capitale che passano, rispettivamente, da euro 966.208 ad euro 1.341.187, da euro 525.984 ad euro 975.387 e da euro 617.846 ad euro 1.311.292, con una sensibile crescita delle quote di formazione relativamente alle entrate extratributarie (15,69 per cento nel 2020 e 37,49 per cento nel 2021).

L'aumento dei residui passivi consegue alla crescita della voce relativa alle spese correnti, che passano da euro 888.394 ad euro 1.509.815, con una sensibile riduzione delle quote di pagamento (59,44 per cento nel 2020 e 39,45 per cento nel 2021).

I residui attivi prodotti dalla competenza 2021, pari ad euro 2.220.224, presentano una quota di formazione del 34,05 per cento (incidenza dei residui sugli accertamenti di competenza), mentre i residui passivi prodotti dalla competenza 2021, pari ad euro 1.116.241, mostrano una quota di formazione pari al 21,62 per cento (incidenza dei residui sugli impegni di competenza).

I residui attivi degli esercizi precedenti al 2021, pari ad euro 2.283.597, presentano una misura di smaltimento del 26,17 per cento; i residui passivi, pari ad euro 1.516.524, mostrano una misura di smaltimento del 46,04 per cento.

La tabella che segue indica la capacità di riscossione delle entrate proprie e la capacità di riscossione totale nell'anno in esame.

Tabella 6 – Capacità di riscossione

Denominazione parametro	%
Capacità riscossione entrate proprie	28,77
Capacità di riscossione totale	55,63

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Gli indici relativi alla capacità di riscossione delle entrate proprie ed alla capacità di riscossione totale presentano valori appena superiori ai limiti minimi stabiliti dal d.m. 22 dicembre 2015 del Ministro dell'Interno e pari, rispettivamente, al 28,77 ed al 55,63 per cento.

La tabella *“Efficienza dell’attività di contrasto all’evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione”* del questionario per IMU/TASI indica accertamenti di euro 89.545,54, interamente non riscossi; per TARSU/TIA/TARES/TARI accertamenti di euro 108.012,66, riscossi per euro 1.380,66; la tabella indica valori pari a zero per tutte le altre voci.

L’ *“Andamento della riscossione residui nell’ultimo quinquennio”*, per IMU/TASI indica residui iniziali pari ad euro 99.809,15, un riscosso in conto residui al 31 dicembre di euro 21.820,80, con una quota di riscossione del 21,86 per cento, e un totale residui, comprensivi di quelli della competenza, conservati al 31 dicembre, pari ad euro 794,56; per TARSU/TIA/TARI/TARES residui iniziali pari ad euro 114.718,57, un riscosso in conto residui al 31 dicembre pari a zero, e un totale residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati al 31 dicembre, pari ad euro 114.718,57; per le sanzioni per le violazioni al codice della strada residui iniziali pari ad euro 3.280,93, un riscosso in conto residui al 31 dicembre pari a zero, e un totale residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati al 31 dicembre, pari ad euro 3.280,93; per fitti attivi e canoni patrimoniali residui iniziali pari ad euro 67.518,06, un riscosso in conto residui al 31 dicembre di euro 6.907,89, con una quota di riscossione del 10,23 per cento, e un totale residui, comprensivi di quelli di competenza, conservati al 31 dicembre, pari ad euro 48.503,14. Le voci relative agli esercizi 2017, 2018 e 2019 indicano valori pari a zero.

L’Ente deve pertanto accertare le somme di cui è creditore con maggiore attenzione, provvedendo, altresì, al recupero con migliore incisività.

4.6 Gli organismi partecipati

Il Comune di Lecce nei Marsi detiene partecipazioni dirette in due società:

- C.A.M. s.p.a., per una quota dell’1,81 per cento, società che si occupa della gestione degli impianti acquedottistici e della costruzione delle opere idrauliche;
- A.C.I.A.M. s.p.a., per una quota dello 0,56 per cento, società che gestisce la raccolta porta a porta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il Comune ha effettuato la ricognizione ordinaria di cui all'art. 20 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 con delibera consiliare n. 39 del 29 dicembre 2022, disponendo il mantenimento delle partecipazioni.

L'Organo di revisione nella propria relazione ha affermato che: *“non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori fra l'Ente e gli organismi partecipati. Si riscontra che l'Ente ha provveduto con la nota protocollo n. 2615 in data 22.04.2022 alla ACIAM. spa; con nota protocollo n. 2616 in data 22.04.2022 alla ACAM spa ad effettuare richiesta di verifica dei debiti e dei crediti reciproci ma alla data odierna entrambe le società partecipate non hanno dato riscontro alla richiesta dell'Ente”*.

Nel questionario l'Oref ribadisce che si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori fra il Comune e gli organismi partecipati, precisando che l'Ente non ha adottato *“entro il termine dell'esercizio finanziario in corso i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”*.

4.7 Indebitamento

L'Ente ha rispettato, per il 2021, il limite stabilito dall'art. 204 Tuel (risultato del rapporto fra la somma dell'importo annuale degli interessi con quello dei mutui precedentemente contratti, dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, delle aperture di credito stipulate, di quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207 Tuel e le entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, inferiore al 10 per cento).

Tabella 7 – Limite indebitamento anni 2019-2021

2019	2020	2021
2,51%	1,74%	1,34%

Fonte: Questionari e Relazioni dell'Organo di revisione

Dall'esame della BDAP è emerso il rispetto del limite (16 per cento) relativo al parametro P4 *“Sostenibilità debiti finanziari”* (2,90 per cento) e il superamento del limite (1,20 per cento) relativo al parametro P5 *“Sostenibilità disavanzi effettivamente a carico dell'esercizio”* (1,36 per cento).

4.8 Spese di rappresentanza

Il Comune ha trasmesso il prospetto di cui all'art. 16, comma 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, dal quale risultano spese di rappresentanza per complessivi euro 541,92, erogate a 3 imprese, di cui: euro 115,90 *“per la realizzazione di locandine pubblicitarie”*; euro 223,50 *“per la fornitura di prodotti vari”*; euro 202,52 *“per la realizzazione di gadget celebrativi”*, tutti *“in occasione del Convegno della XIII Giornata nazionale delle miniere”*.

Sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, non si riscontra la presenza di un regolamento relativo alla materia in questione.

Al riguardo, si rammenta che l'adozione di uno specifico regolamento, ai sensi dell'art. 7 del Tuel, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, consente, oltre al rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, una gestione amministrativa-contabile coerente con le norme inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo l'efficacia dell'attività ordinaria ed un contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità sopra evidenziate e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche per gli esercizi successivi, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, garantendo una adeguata programmazione amministrativa contabile nonché il rispetto del termine di legge per i pagamenti;
- alla congrua quantificazione, anche in chiave prospettica, del Fondo crediti dubbia esigibilità, e del Fondo contenzioso;
- al rigoroso accertamento e al più efficiente ed efficace recupero dei crediti tributari ed extratributari nonché alla corretta gestione dei residui; al rispetto della normativa in materia di società partecipate, di cui al d. lgs. n. 175 del 2016;
- alla precisa ed esaustiva compilazione della documentazione contabile, alla esattezza delle informazioni inserite nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al d. lgs. n. 33 del 2013.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere;

DISPONE

a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Lecce nei Marsi (AQ).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 20 aprile 2023.

L'Estensore
Andrea DI RENZO
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Lorella GIAMMARIA